REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA LIGURIA

in composizione monocratica nella persona del

Giudice Primo Referendario dr.ssa Patrizia ESPOSITO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio pensionistico iscritto al n. 21367 del registro di Segreteria, proposto da A. A., nato a *omissis* il *omissis*, c.f. *omissis*; C. A., nato il *omissis* a *omissis*, c.f. *omissis*; P. S., nato il *omissis* a *omissis*, c.f. *omissis*; P. V. M. nato il *omissis* a *omissis*, c.f. *omissis*, ai fini del presente atto elettivamente domiciliati presso lo studio professionale degli avv.ti Francesco Leone, Simona Fell, Ciro Catalano del foro di Palermo, con studio nella via Libertà n. 62, che li rappresentano e difendono sia congiuntamente che disgiuntamente, i quali ai fini delle comunicazioni relative al procedimento hanno indicato i propri recapiti p.e.c. ed il numero di fax;

contro

INPS, Istituto nazionale della previdenza sociale, sede legale corrente in Roma (c.f. 80078750587), in persona del legale rappresentante *p.t*., e direzioni provinciali competenti, in persona del dirigente *pro tempore,* site in Chieti, La Spezia, Genova e Imperia, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Fuochi, giusta procura generale alle liti rilasciata per atto a ministero del notaio Paolo

Castellini rep. 80974 del 21 luglio 2015 e, di seguito, del notaio Roberto Fantini del 23 gennaio 2023;

PER L'OTTENIMENTO

- dell'accertamento del diritto dei ricorrenti al ricalcolo delle pensioni n. omissis (A. A.), n. omissis (C. A.), n. omissis (P. S.) ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 54 d.P.R. n.1092/1973 e per gli effetti della sentenza n. 1/2021/QM/PRES-SEZ e la sentenza n. 12/2021/QM/SE., nonché per la pensione n. omissis (P. V. M.), per gli effetti del disposto della legge di Bilancio 2021 con riferimento all'applicazione dei benefici dell'art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 per il personale della Polizia di Stato/Polizia Penitenziaria;

- con conseguente diritto dei ricorrenti alla corresponsione dei relativi arretrati risultanti dalla differenza tra quanto effettivamente percepito a titolo di ratei pensionistici sino alla data odierna, e quanto invece avrebbero dovuto percepire in ragione del ricalcolo più favorevole, differenze maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria come per legge, fino all'effettivo soddisfo.

Visto il d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 (codice di giustizia contabile - c.g.c.);

letto il ricorso ed esaminati gli atti ed i documenti della causa;

udito, nella pubblica udienza del 9 maggio 2025, l'avv. Alberto Fuochi;

ritenuto in

FATTO

1. Con ricorso depositato il 30 marzo 2023 questa Sezione giurisdizionale della Corte dei conti è stata adita per sentire accogliere le seguenti conclusioni:

- accertare e dichiarare il diritto delle parti ricorrenti - ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 54 del D.P.R. n. 1092/73 - al ricalcolo-riliquidazione e pagamento del trattamento pensionistico erogato con attribuzione

della percentuale del 2,44% - così come stabilito dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti con la Sentenza 1/2021/QM/PRES-SEZ e la Sentenza 12/2021/QM - ai fini del calcolo della base pensionabile, il tutto con decorrenza dalla data di collocamento in congedo per i sig.ri A. A., C. A., P. S. con condanna di parte convenuta alla corresponsione di tutto quanto per l'effetto dovuto, oltre arretrati maturati (con interessi e rivalutazioni di legge su ciascun rateo) ed adeguamento del trattamento corrente, previo annullamento e/o disapplicazione di qualsivoglia provvedimento sotteso, inerente, connesso, o comunque preparatorio o consequenziale che sia di ostacolo al riconoscimento del diritto medesimo.

- accertare e dichiarare il diritto per gli effetti del disposto della legge di Bilancio 2021 con riferimento all'applicazione dei benefici dell'art. 54 D.P.R. n.1092/1973 per il personale della Polizia di Stato/Polizia Penitenziaria, per il sig. P. V. M..

- in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.

I ricorrenti hanno premesso di essere titolari di pensione erogata dalle competenti sedi dell'INPS, liquidata con il sistema misto. Quindi, con il sistema retributivo per l'anzianità maturata fino al 31 dicembre 1995 e con il sistema contributivo per l'anzianità maturata successivamente, avendo a tale data una anzianità di servizio utile ai fini pensionistici, comunque, inferiore a 18 anni.

Partitamente, in particolare, hanno esposto quanto segue.

Il sig. A. A. è stato dipendente dell'Arma dei Carabinieri dal 9 agosto 1986 al 31 luglio 2021, data del suo collocamento in pensione, e ad oggi è titolare della pensione n. *omissis* calcolata con il sistema misto (al 31 dicembre 1995 con

un’anzianità contributiva pari a 13 anni e 9 mesi).

Il sig. C. A. è stato dipendente dell’Arma dei Carabinieri dal 23 gennaio 1984 al 1° maggio 2021, data del suo collocamento in pensione, e ad oggi è titolare della pensione n. *omissis* calcolata con il sistema misto (al 31 dicembre 1995 con un’anzianità contributiva pari a 14 anni e 3 mesi).

Il sig. P. S. è stato dipendente della Guardia di Finanza dal 7 ottobre 1987 al 22 settembre 2020, data del suo collocamento in pensione, e ad oggi è titolare della pensione n. *omissis* calcolata con il sistema misto (al 31 dicembre 1995 con un’anzianità contributiva pari a 14 anni).

Il sig. P. V. M. è stato dipendente della Polizia di Stato dal 26 gennaio 1987 al 1° marzo 2018, data del suo collocamento in pensione, e ad oggi è titolare della pensione n. *omissis c*alcolata con il sistema misto (al 31 dicembre 1995 con un’anzianità contributiva pari a 16 anni e 5 mesi).

Essi hanno contestato che l’Amministrazione abbia liquidato la suddetta pensione non applicando, per la determinazione della quota della stessa regolata dal sistema retributivo, l’aliquota di rendimento prevista dall’art. 54, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, il quale dispone che “*la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo*” (la salvezza riguarda i graduati e i militari di truppa non appartenenti al servizio continuativo), bensì quella di minor favore di cui all’art. 44 del medesimo d.P.R., nei termini invocati con diffide amministrative, inoltrate a mezzo p.e.c. dal 24 ottobre 2022 al 13 dicembre 2022, rimaste prive di riscontro (il 16 gennaio 2023 la direzione provinciale di Chieti ha comunicato esclusivamente che le

riliquidazioni delle pensioni erano di competenza della sede INPS di residenza).

L'errore dell'INPS, secondo tali posizioni, sarebbe consistito dunque nell'utilizzo dell'aliquota del 35%, propria del personale civile, come coefficiente applicato ai sensi dell'art. 44, c. 1, in luogo dell'aliquota del 44%, propria del personale militare ex art. 54 dello stesso testo unico, non instando per l'integrale applicazione di detta percentuale bensì di quella corretta, pari al 2,44%.

Il P. ha rimarcato, inoltre, che la legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022), all'art. 1, comma 101, aveva testualmente previsto che: "Al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso, alla data del 31.12.1995, di una anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, effettivamente maturati, si applica, in relazione alla specificità riconosciuta ai sensi dell'art. 19 della Legge 4 novembre 2010, n. 183, l'art. 54 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da liquidare con il sistema misto, con applicazione della aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile".

In particolare, secondo la prospettazione attorea, lo spostamento di un anno della data di decorrenza della legge, avrebbe fatto sì che lo stanziamento di spesa previsto al comma 102 per l'anno 2022 (pari ad €. 28.214.312) non fosse da considerarsi, come in un primo tempo interpretato, destinato solo al personale collocato in quiescenza nel corso dell'anno 2021, ma, al contrario, a tutto il personale che, cessato dal servizio entro il 2021, avesse maturato un'anzianità contributiva utile inferiore ai 18 anni alla data del 31 dicembre 1995.

Questa interpretazione, peraltro, troverebbe conferma esplicita nel *Dossier* dei profili finanziari tracciati dalla Camera dei deputati dove, nell'indicare i criteri

per quantificare gli oneri derivanti dall'applicazione normativa, si afferma che: *"*è stato calcolato l'onere per le due categorie (Polizia di Stato e Polizia penitenziaria) relativo al decennio 2022/2031, considerando sia i pensionamenti dal 2022, sia l'onere relativo al personale cessato entro il 2021".

Al riguardo, il patrocinio attoreo rammenta che recentemente, proprio in un caso analogo a quello per cui oggi è processo, riguardante, quindi, un ex appartenente alle forze di Polizia ad ordinamento civile, si era pronunciata la Corte dei conti, in sede di merito e d'appello, con riferimento alla sentenza n. 41/2022 del 9 febbraio 2022 della Sezione II giurisdizionale centrale, altresì evidenziando che la Corte dei conti della Puglia aveva sollevato al riguardo questione di legittimità costituzionale, risolta sfavorevolmente con sentenza 28 febbraio 2023, n. 33 ed ordinanza 6 marzo 2023, n. 36, di restituzione degli atti al giudice remittente, in considerazione del mutato quadro normativo, in ogni caso dovendosi applicare a tutti i ricorrenti i criteri di calcolo statuiti dalla nomofilachia contabile, oltre interessi e rivalutazione, a far tempo per tutti dal congedo e, per il sig. P., con decorrenza 1 gennaio 2022.

2. Con comparsa del 23 ottobre 2023 si è costituito in giudizio l'INPS, evidenziando che l'intera materia della applicabilità dell'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 era stata fatta oggetto di pronunce da parte delle Sezioni riunite di questa Corte, dapprima con la sentenza n. 1/2021, relativa all'individuazione dell'aliquota pari al 2,44%, e, successivamente, con la n. 12/2021 che aveva esteso l'applicabilità dell'aliquota del 2,44% anche a coloro che, alla data del 31 dicembre 1995, avessero un'anzianità assicurativa inferiore a 15 anni, contesto in cui era intervenuto il legislatore con la legge di bilancio per l'anno 2022, art. 1, commi 101 e 102 (nel caso del ricorrente P.).

Alla luce della richiamata normativa, l'Istituto previdenziale aveva emanato disposizioni applicative (circolare n. 44 del 23 marzo 2022) "per il riesame delle posizioni pensionistiche e l'adeguamento sia alla novella legislativa che all'orientamento giurisprudenziale consolidatosi sull'applicazione dell'aliquota per l'art. 54 D.P.R. 1092/73, modificando le precedenti disposizioni che, invece, in linea con il prevalente indirizzo giurisprudenziale, ne escludevano l'applicabilità al personale delle Forze di Polizia". La formulazione della norma, secondo la parte resistente, porrebbe infatti "qualche dubbio sulla sua applicazione retroattiva, ossia anche a coloro, come la ricorrente, che siano stati già collocati in quiescenza, poiché la previsione finanziaria per l'anno 2022, è inferiore a quella per gli anni successivi, mentre è presumibile pensare che, ove dovesse essere applicata anche a coloro che sono già in pensione (sia pure nei limiti di prescrizione quinquennale), il bacino degli aventi diritto sarebbe molto più ampio di quello ipotizzabile per gli anni successivi e, pertanto, la copertura finanziaria, in ipotesi di applicazione con efficacia retroattiva, avrebbe dovuto essere ben più cospicua. Pertanto, alla luce della nuova disposizione normativa e per coerenza del sistema, non può che ritenersi che l'applicazione dell'aliquota 2,44% al personale delle Forze di Polizia si estenda anche a coloro che sono titolari di pensione con decorrenza anteriore all'entrata in vigore della L. 30.12.2021 n. 234, ma con riliquidazione solo dei ratei maturati nel periodo successivo al 1.1.2022 e nei limiti della prescrizione quinquennale (che nel caso odierno non sussiste). Ogni altra e diversa pretesa, come quella avanzata dalla ricorrente di riliquidazione ab origine della pensione, si scontra con il chiaro dettato della legge e con la implicita volontà del Legislatore di operare la riliquidazione su ratei futuri e non su quelli pregressi. La

competente sede INPS provvederà, pertanto, alla riliquidazione dei ratei di pensione successivi al 1.1.2022 ed ha già attivato le procedure amministrative in tal senso. Ogni altra e diversa pretesa, riferita in particolare alla decorrenza della riliquidazione anteriore alla data dell'1.1.2022, deve invece essere respinta, per i motivi già detti". Pertanto, sono state rassegnate dall'Ente le seguenti conclusioni: "*Voglia l'Ecc.ma Corte dei Conti, dato atto che l'INPS provvederà alla riliquidazione della pensione secondo i criteri indicati dalla sentenza n. 1/2021 delle SS.RR. della Corte dei Conti ed ai sensi della L. 30.12.2021 n. 234, disporre rinvio del presente giudizio onde consentire la riliquidazione della pensione in pagamento e la cessazione della materia del contendere. Spese come per legge*.".

Con nota del 24 ottobre 2023 l'avv. Leone ha significato che "*Preso atto che l'INPS, provvederà: "alla riliquidazione della pensione" dei ricorrenti "secondo i criteri indicati dalla sentenza n. 1/2021 delle SS.RR. della Corte dei Conti ed ai sensi della L. 30.12.2021 n. 234", come affermato nella memoria depositata ex adverso in data 23 ottobre 2023, al fine di permettere detta riliquidazione e di accertare l'eventuale corresponsione del beneficio ai ricorrenti, con produzione dei relativi cedolini si chiede un rinvio dell'udienza".*

3. Nella pubblica udienza del 27 ottobre 2023, l'avv. Marta Saccani su delega dell'avv. Fuochi, per l'INPS, ha aderito alla richiesta di rinvio "*al fine di consentire la riliquidazione dei trattamenti pensionistici da parte delle competenti sedi".* Con ordinanza a verbale veniva disposto il rinvio, su concorde istanza delle parti, all'udienza del 22 marzo 2024 "*per consentire la tempestiva produzione delle relative lavorazioni*", udienza in cui sono risultati presenti l'avv. Gianluca Andrianopoli con delega dell'avv. Leone per la parte ricorrente e

l'avv. Fuochi per la parte resistente. L'avv. Andrianopoli si è riportato agli atti, chiedendo l'accoglimento del ricorso e facendo riferimento alle sentenze 1/2021 e 12/2021/QM delle Sezioni Riunite della Corte dei conti.

L'avv. Fuochi, in tale udienza, ha operato un distinguo tra i ricorrenti in parte militari ed uno proveniente dalla Polizia di Stato, instando per un ultimo rinvio in attesa del completamento delle procedure di riliquidazione.

L'avv. Andrianopoli, affermando l'avvenuta riliquidazione della pensione esclusivamente del ricorrente Piavento, ex dipendente della Polizia di Stato, non ha aderito alla richiesta del legale di controparte, rimettendosi alla decisione del Giudicante, che ha richiesto precisazione delle conclusioni in riferimento alla suddetta posizione, avendo l'INPS richiesto la cessazione della materia del contendere per le posizioni definite. Pertanto, con ordinanza a verbale, la trattazione dell'udienza è stata fissata al 15 novembre 2024 e, poi, rinviata al 29 novembre 2024, assegnando alle parti termine al decimo giorno precedente per depositare note a difesa e precisazioni delle conclusioni, oltre che eventuali repliche nei cinque giorni precedenti ed ogni altro documento utile.

Depositata ulteriore documentazione relativa alle riliquidazioni operate da parte dell'INPS, in data 28 novembre 2024, nell'udienza del 29 novembre 2024, l'avv. Simone Anselmo, su delega dell'avv. Leone, per le parti ricorrenti, ha confermato l'avvenuto ricalcolo dei trattamenti pensionistici esclusivamente dei sig.ri P. e P., conseguentemente restando da riliquidare le posizioni dei ricorrenti Cataldo ed Argelà ed ha chiesto, pertanto, un ulteriore rinvio al fine di potersi dichiarare cessata la materia del contendere.

L'avv. Fuochi, richiamandosi alla memoria depositata, ha insistito come in atti.

Di talché, il Giudice ha rinviato la trattazione del giudizio all'udienza dell'9

maggio 2025, assegnando alle parti termine al decimo giorno precedente per depositare note a difesa e precisazioni delle conclusioni, oltre che eventuali repliche nei cinque giorni precedenti ed ogni altro documento ritenuto utile.

Con note autorizzate d'udienza, l'avv. Leone ha segnalato che: "*l'Istituto Previdenziale non ha dato atto del pagamento del beneficio nei confronti dei sigg.ri Cataldo ed Argelà. La causa può essere trattenuta in decisione*".

Nella pubblica udienza del 9 maggio 2025, presente l'avv. Fuochi per la parte resistente, ha depositato in udienza copia degli atti di riliquidazione del trattamento pensionistico spettante al ricorrente A. C., che sono stati verificati dal Giudice, poi rimettendosi agli atti ed a giustizia.

All'esito della discussione la causa, ritenuta matura, è stata posta in decisione, dando lettura del dispositivo ai sensi dell'articolo 167, primo comma, c.g.c..

Considerato in

DIRITTO

1. Il presente giudizio verte sull'applicabilità dell'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 nell'ipotesi dei ricorrenti, che, appartenenti all'Arma dei Carabinieri (A. e C.), alla Guardia di Finanza (P.) ed al corpo della Polizia di Stato (P.), non cessavano dal servizio con un'anzianità compresa dai 15 ai 20 anni. Infatti, per la componente della pensione calcolata con il sistema retributivo, è stata applicata dall'Ente previdenziale l'aliquota del 35% di cui all'art. 44 del testo unico, spettante al personale civile, in luogo della più favorevole aliquota prevista dall'art. 54 del medesimo decreto, richiedendo in causa l'applicazione dell'aliquota del 2,44%, come statuita per gli ex militari dalle Sezioni riunite di questa Corte con le sentenze n. 1/2021/QM, del 4 gennaio 2021 e n. 12/2021/QM, del 9 settembre 2021, **a** far tempo "dalla data di collocamento in

congedo" e disposta dalla legge di bilancio per il 2022 del 30 dicembre 2021, n. 234, anche a favore degli ex dipendenti della Polizia di Stato e Penitenziaria, a far tempo dal 1 gennaio 2022.

Al riguardo, per quanto concerne la disamina della normativa di riferimento e l'interpretazione fornitane dai diversi indirizzi giuscontabili, unitamente alla ricognizione dei principi di diritto espressi dai suddetti convergenti approdi nomofilattici, sulla scorta del canone di sinteticità degli atti, si rimanda alla motivazione della sentenza della Sezione n. 15 del 21 gennaio 2022 (per l'applicazione dell'art. 54 del t.u. anche ai c.d. "under 15" al 31 dicembre 1995), nonché alle successive nn. 3 e 4 del 12 gennaio 2023, anche in riferimento all'adozione delle circolari nn. 107 del 14 luglio 2021 e 199 del 29 dicembre 2021 (per i c.d. "under" 15) da parte dell'INPS; nonché per un accurato *excursus* normativo e giurisprudenziale circa lo specifico argomento dei dipendenti della Polizia di Stato, anche relativamente alla disciplina introdotta dalla richiamata recente fonte normativa ed ai limiti dell'estensione della portata retroattiva della stessa, si rinvia alle sentenze n. 10 del 9 febbraio 2024 e n. 1 del 7 gennaio 2025, in riferimento alla circolare n. 44 del 23 marzo 2022, sempre in ossequio al principio di sinteticità dei provvedimenti del giudice a norma degli artt. 5, 39 lett. d) del c.g.c. e 17 delle norme di attuazione n.a.t. del c.g.c..

2. La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso (v. Cass., sez. lavoro, 30 gennaio 2014, n. 2063 e Cass. civ., sez. III, 8 luglio 2010, n. 16150), ovvero, che in mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della

materia del contendere da una sola parte sia "*valutata dal giudice, il quale, qualora ritenga che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, e quindi il difetto di interesse ad agire, lo dichiara, regolando le spese giudiziali alla luce del sostanziale riconoscimento di una soccombenza; qualora, invece, ritenga che il fatto in questione abbia determinato il riconoscimento dell'inesistenza del diritto azionato, pronuncia sul merito dell'azione, dichiarandone l'infondatezza, e statuisce sulle spese secondo le regole generali."* (Così Cass. civ., sez. III, 7 novembre 2019, n. 28622).

Infatti, in armonia a quanto ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità la cessazione della materia del contendere, che deve essere dichiarata dal giudice anche d'ufficio, costituisce, anche nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo.

Tale fattispecie, creata dalla prassi giurisprudenziale si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (v. Cass. civ., sez. I, 3 marzo 2003, n. 4714 e 2 aprile 2015, n. 6676; Cass, sez. II, 31 gennaio 2012, n. 1378).

Tale istituto estintivo del processo, disciplinato espressamente nell'ambito del processo tributario (art. 46 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546) ed amministrativo (art. 34, quinto comma, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104), a seguito della cennata elaborazione giurisprudenziale ha trovato ormai piena applicazione nei giudizi civili ed in quelli rimessi alla giurisdizione della Corte dei conti, pur in assenza di una disposizione espressa del codice di giustizia contabile ed in virtù

dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nonché del rinvio dinamico previsto dall'art. 7, c. 2, del c.g.c. e con riferimento alla cennata elaborazione giurisprudenziale su tale modalità *atipica* di definizione del giudizio.

Peraltro, "quando è dichiarata la cessata materia del contendere le spese devono essere liquidate in base al criterio della soccombenza virtuale." (v. Cass. civ., sez. III, 11 dicembre 2018, n. 31955 e del 9 marzo 2017, n. 6016).

Nella fattispecie, la cessazione della materia del contendere per essere venuta meno *ex se* la ragione che rappresenta l'essenza stessa della controversia, in funzione del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, non è stata contestata dalle parti ricorrenti (ad eccezione di A.), oltre che documentata dall'INPS, per quanto riguarda il ricorrente P. riliquidando esclusivamente i ratei successivi all'entrata in vigore della legge di bilancio 2022 (1 gennaio 2022), potendosi ritenere che la pretese suddette siano state soddisfatte con l'adozione del provvedimento di ricalcolo della pensione, oltre che con il riconoscimento degli arretrati richiesti nei suddetti limiti, quale presupposto della medesima (cfr. *ex plurimis*, C. conti, sez. Calabria, sent. 12 novembre 2019, n. 433; sez. Sicilia, 19 dicembre 2019, n. 924; sez. Liguria, 16 dicembre 2020, n. 113; 15 novembre 2022, n. 106; 12 gennaio 2023, n. 4; 31 gennaio 2023, n. 11; sez. I app., 24 maggio 2016, n. 193).

Al riguardo della posizione del P., tenuto conto dei limiti della domanda giudiziale (nella consapevolezza del *decisum* della Consulta), è stato già considerato che il legislatore, per finalità perequative, ha innovato il sistema previdenziale estendendo l'ambito applicativo dell'art. 54 del d.p.r. n. 1092/1973 a soggetti non militari quali il personale della Polizia Penitenziaria e della Polizia di Stato. Quindi, è stata ritenuta non sussistente l'espressa volontà del legislatore

di estendere gli effetti della normativa ad atti, fatti, eventi o situazioni verificatesi prima della sua entrata in vigore, soggiacendo dunque la disposizione di cui al comma 101 dell'art. 1 della legge n. 234/ 2021 al principio dell'irretroattività della legge previsto dall'art. 11 delle preleggi c.c. secondo il quale le leggi non possono disporre che per l'avvenire. Tale interpretazione è stata anche accolta dalla Corte costituzionale (sent. del 28 febbraio 2023, n. 33), precisando che lo *ius superveniens* costituito dall'art. 54 d.p.r. n. 1092/1973 ha una portata applicativa non retroattiva e pertanto opera solo a partire da gennaio 2022 (sez. Liguria, cit. sent. n. 10/2024). Pertanto, alla luce delle risultanze documentali, delle dichiarazioni rese in udienza e nelle note presentate dai patroni delle parti, essendo stata riconosciuta l'aliquota di rendimento della base pensionabile spettante (2,44%) agli aventi titolo (P., P. e C., con la decorrenza rispettivamente richiesta) e, così, reintegrata la condizione patrimoniale lesa attraverso l'operato successivo della parte pubblica che si ritiene satisfattivo dell'interesse azionato, può dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

Di contro, non essendo stata documentata dall'INPS la riliquidazione della pensione spettante, per l'anzidetto, va accolto il ricorso di A. A., ex dipendente dell'Arma dei Carabinieri (che, alla data del 31 dicembre 1995, aveva maturato un'anzianità contributiva pari a 13 anni e 9 mesi), per l'effetto, accertandone il diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento con l'attribuzione, per la quota calcolata con il sistema retributivo, del coefficiente di rendimento del 2,44% annuo a decorrere dal collocamento in quiescenza (31 luglio 2021), con condanna della parte resistente alla corresponsione di quanto per l'effetto dovuto, oltre arretrati ed accessori di legge, affermandone anche

il diritto alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, in termini di cumulo parziale per assorbimento, competendo la prima come possibile integrazione per la sola parte eventualmente eccedente l'importo dei secondi, calcolati con decorrenza dalla scadenza di ciascun rateo di pensione e sino all'effettivo pagamento degli importi. Ciò è conforme a quanto previsto dalla sentenza della Corte dei conti SS.RR. n. 10/2002/QM del 18 ottobre 2002 (confermata nelle successive nn. 8/QM/2007 e 6/QM/2008) ed a quanto espressamente disposto dall'art. 167, comma 3, nonché dall'art. 21, comma 2, Norme di Attuazione All. n 2 c.g.c., che rinvia all'art. 429 c.p.c. ed all'applicazione dell'indice dei prezzi al con-sumo per le famiglie di operai ed impiegati (Foi/Istat). Infatti, già la sopra citata pronuncia nomofilattica, sulla base della decorrenza degli interventi normativi succedutisi nel tempo (art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 ed art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 ed al fine di pervenire ad una disciplina unitaria per tutte le tipologie di pensione, applicava l'art. 429, terzo comma c.p.c. (e, quindi, l'art. 150 disp. att. c.p.c.), come richiamato dall'art. 5 della legge 21 luglio 2000, n. 205.

3. Circa le spese c.d. legali, a norma dell'art. 31 c.g.c. ed in attuazione del canone soccombenza virtuale, alla luce delle prescrizioni di cui ai d.m. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, 8 marzo 2018, n. 37 e 13 agosto 2022, n. 147, nonché in relazione al grado di complessità della vertenza e della relativa opera professione disimpegnata dal legale (v. *ex multis*, Cass. civ., 11 settembre 2007 n. 19041 e 1° giugno 2006, n. 13085), la parte resistente va condannata al pagamento delle spese di lite, a favore delle parti ricorrenti, che liquida in complessivi €. 1.200,00 (euro milleduecento/00), oltre al rimborso per le spese generali

ed oneri come per legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Non v'è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, avuto riguardo al principio di sostanziale gratuità operante nei giudizi pensionistici, contenuto nell'art. unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, nell'art. 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533, nonché nell'art. 10 del t.u. 30 maggio 2002, n. 115, cui la giurisprudenza di questa Corte attribuisce carattere di generalità.

P.Q.M.

disattesa ogni contraria istanza, azione, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere nei confronti dei ricorrenti C. A., P. S. e P. V. M. Quanto al resto, nei termini di cui in motivazione, accoglie il ricorso di A. A. e, per l'effetto, ne accerta il diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento con l'attribuzione, per la quota calcolata con il sistema retributivo, del coefficiente di rendimento del 2,44% annuo a decorrere dal collocamento in quiescenza.

Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite, a favore delle parti ricorrenti, che liquida in complessivi €. 1.200,00 (euro milleduecento/00), oltre al rimborso per le spese generali ed oneri come per legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Nulla dispone per le spese di giustizia.

Manda alla Segreteria della Sezione per gli ulteriori adempimenti.

Ai sensi dell'art. 167, comma 1 c.g.c, fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 9 maggio 2025.

IL GIUDICE

(Patrizia Esposito)

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 1 luglio 2025

Il Direttore della segreteria

(Elena Asta)

F.to digitalmente